

ALLEGATO C) AL NUMERO 19534 DI RACCOLTA
STATUTO DELLA FONDAZIONE IN PARTECIPAZIONE HUB
DEL TERRITORIO ER ETS

ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, NORMATIVA
APPLICABILE

1. E' costituita la Fondazione di partecipazione denominata **"HUB DEL TERRITORIO ER ETS"** a cui andrà riferita la indicazione geografica Emilia Romagna, di seguito La Fondazione.
2. L'utilizzo del marchio e del nome di dominio sono disciplinati in apposito atto di licenza d'uso.
3. La Fondazione é una persona giuridica privata e risponde allo schema giuridico delle fondazioni di partecipazione disciplinata dagli articoli del codice civile e dal Dlgs 117/2017.
4. La Fondazione ha sede legale a Ravenna eventuali sedi operative potranno essere istituite con deliberazione del Consiglio di Gestione.
5. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ed è dotata di autonomia statutaria e gestionale e ha durata illimitata.
6. L'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati a principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità.
7. Lo Statuto é informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, il concorso dei partecipanti alla organizzazione ed alla attività della Fondazione.

ART. 2

SCOPO E AMBITO DI ATTIVITA'

1. La Fondazione di partecipazione, in ossequio alle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 9, 18, 118 comma 4 della Costituzione si ispira al fine di perseguire il bene comune e di diffondere un nuovo modello di sviluppo della comunità, integrale e sostenibile, che ponga alla base del sistema evolutivo dei territori, un nuovo sistema in cui imprese, amministrazioni pubbliche e comunità si relazionano tra di loro. La Fondazione si propone di salvaguardare gli aspetti materiali e immateriali della cultura del territorio e di diffondere consapevolezza attorno alle tematiche di Sostenibilità, attraverso azioni concrete di tipo imprenditoriale, organizzativo e di pianificazione strategica di territorio, con lo scopo di contribuire alla rigenerazione del modo di vivere le comunità, i territori e del fare impresa per un senso e una ricchezza economica duratura. Nello specifico la Fondazione si pone i seguenti obiettivi:
 - a) Diffondere una cultura della sostenibilità a tutti i livelli:

- a. orientando a tale scopo i modelli di produzione e di consumo;
 - b. traducendo su scala regionale e locale gli SDGS (Sustainable Development Goals);
 - c. favorendo un lavoro di costruzione partecipata per definire tali obiettivi su scala locale;
 - d. attivando arene di confronto tra stakeholder pubblici e privati che definiscano percorsi operativi per la sostenibilità del territorio;
 - e. valorizzando al massimo i sistemi esistenti, quali gli indicatori del Benessere Equo e Sostenibile (BES);
 - f. supportando le istituzioni nell'integrare nelle proprie attività i principi dello Sviluppo Sostenibile, applicando le migliori pratiche già esistenti;
- b) Contribuire a ridurre al massimo i costi economici ed umani dell'equa transizione alla Sostenibilità, individuando le alternative esistenti tra diverse politiche e proponendo interventi per renderli più favorevoli;
- c) Contribuire a rigenerare il territorio emiliano-romagnolo: creazione di nuove imprese e rigenerazione delle imprese esistenti sul territorio con l'applicazione di nuovi modelli sostenibili e solidali di impresa legata al patrimonio territoriale e ai modelli di impresa sociale; in particolare la Fondazione si propone di sostenere nel cammino di rinascita quelle imprese che hanno subito gravi conseguenze a causa della pandemia Covid-19 e favorire una nuova via imprenditoriale;
- d) Contribuire a formare una classe dirigente pubblica e privata che sappia gestire la complessità del nuovo mondo prima e dopo il Covid-19 caratterizzato sia dalla sfida socio-economica, sia dalla sfida da quella climatica a quella digitale;
- e) Occuparsi del tema delle diseguaglianze. Affrontare il problema dei luoghi periferici, marginali, favorendo, da un lato, la progettazione di obiettivi strategici di sviluppo rifondati su un nuovo equilibrio tra città e aree interne e individuando, dall'altro, percorsi di valorizzazione di luoghi marginali con azioni di partecipazione, formazione e incentivo all'innovazione ed all'avvio di start-up;
- f) Incentivare un welfare solidale e sostenibile con una ridefinizione dei programmi di sviluppo pubblico e privato che tenga conto delle disuguaglianze e dell'invecchiamento progressivo della popolazione e che favorisca, in modo innovativo, lo sviluppo del Welfare di comunità e la partecipazione delle imprese e delle parti sociali con le soluzioni contrattuali più partecipate e condivise;
- g) Dare impulso a progetti partecipati che provengono dalla società civile, dalle imprese e dalla Pubblica Amministrazione e che rispondono ai bisogni del territorio;
- h) Promuovere l'accesso e l'utilizzo di finanza etica e

responsabile che rispetti i criteri ESG (Environmental, Social, Governance);

i) Svolgere attività di formazione, promuovendo un programma di educazione allo Sviluppo Sostenibile di territorio, con particolare attenzione alle giovani generazioni, mettendo, quindi, in atto progetti educativi e formativi rivolti a tutte le componenti del mondo della scuola, dell'associazionismo e delle imprese;

j) Sviluppare un sistema informativo coordinato, anche open data, a beneficio della collettività del territorio, in merito sia alle attività coordinate promosse dai soggetti promotori della Fondazione, sia alle nozioni relative al tema della sostenibilità che necessitano di essere diffuse sul territorio;

k) Accompagnare realtà territoriali nello sviluppo sostenibile, promuovendo un centro di ascolto e di confronto per quelle realtà del territorio che desiderano approfondire i temi dello sviluppo sostenibile;

l) Realizzare incontri, eventi e gruppi di lavoro dei player del territorio, ovvero mettendo in rete e coordinando tavoli di lavoro tra società civile, soggetti economici e istituzioni per aumentare la consapevolezza dell'importanza degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, ma anche della carta dei Diritti umani e dei principi di economia solidale, favorendone una conoscenza diffusa;

m) Gestire il confronto e lo sviluppo per start-up, accompagnando le startup di territorio improntate a modelli sostenibili di gestione, facilitando le connessioni inter territoriali per lo sviluppo delle realtà;

n) Gestire strategicamente il potenziale inespresso dell'intero territorio regionale attraverso la collaborazione paritetica e l'orchestrazione degli interessi di tutti i partecipanti. In particolare, ciò può essere ottenuto raccogliendo i bisogni dei consumatori, valutandoli e indirizzandoli verso capacità imprenditoriali locali - esistenti e nuove. L'indirizzamento dei bisogni dei consumatori avverrà in modo sostenibile e secondo quanto già enunciato nei punti precedenti;

o) Sviluppare organicamente il circuito completando in esso quante più filiere produttive possibili, favorendo così una maggiore integrazione tra domanda e offerta al suo interno;

p) Vigilare e correggere eventuali fenomeni distorsivi dell'utilizzo dell'HUB;

q) Promuovere tutte le iniziative volte a sostenere strutturalmente gli enti del terzo settore operanti nell'HUB;

r) Adottare, negli organi decisionali, modelli di decision making basati sul consenso e quindi maggiormente inclusivi;

s) Investire in strumenti di finanza sociale al fine di favorire lo sviluppo e la crescita di organizzazioni esistenti o alla nascita di nuove imprese innovative nel

settore sociale;

t) Promuovere la cultura della imprenditorialità sociale attraverso la organizzazione di iniziative, convegni e seminari, la stampa di materiale informativo e l'uso di tecnologie digitali;

u) Promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri, con la pubblicazione dei relativi atti e porre in essere tutte le iniziative idonee a fornire una ampia divulgazione della conoscenza scientifica attorno ai settori di interesse della Fondazione;

v) Istituire, promuovere, collaborare alla istituzione di premi speciali e borse di studio in relazione alle migliori pratiche italiane ed internazionali nel campo delle tematiche di interesse della Fondazione;

w) Svolgere ogni attività idonea e a supporto del perseguimento delle attività istituzionali.

2. La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, potrà porre in essere le seguenti attività strumentali:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto anche al fine del finanziamento delle operazioni deliberate;

b) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati utili al raggiungimento degli scopi della associazione;

c) acquistare immobili, ricevere in comodato immobili per lo svolgimento della propria attività. Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

d) sottoscrivere contratti e convenzioni con terzi;

e) attuare forme di collaborazione stabile con Enti, pubblici e privati, organizzazioni, italiane ed internazionali la cui attività sia rivolta in via diretta o indiretta al perseguimento dei suoi fini, anche tramite la costituzione di nuovi enti;

f) concorrere alla costituzione, alla vita ed alla gestione di entità nazionali ed internazionali collegate in via accessoria o strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali.

3. La Fondazione può compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, o comunque posseduti. In via esemplificativa:

I. compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;

II. stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

III. stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento

delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;

IV. svolgere tutte le attività necessarie al fine di raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;

V. ricevere donazioni di natura immobiliare;

VI. partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;

VII. costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di imprese sociali, come definite dalla legge 6 giugno 2016, n. 106, società, anche benefit, cooperative e reti, oltre a società di persone o di capitali se utili al perseguimento dell'oggetto sociale, nonché partecipare a società del medesimo tipo.

4. La Fondazione assume obbligazioni in nome proprio e non assume obbligazioni per conto dei soci, agisce sempre in nome e per conto proprio, salvo espressa autorizzazione da parte dei soci.

5. I soci non assumono obbligazioni per conto della Fondazione. I soci non risponderanno verso terzi delle obbligazioni assunte dalla Fondazione esclusa ogni garanzia dei soci sugli eventuali prestiti contratti dalla Fondazione.

ART. 3

DURATA

La durata della Fondazione decorre dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo ed avrà durata illimitata.

ART. 4

PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle risorse apportate dai fondatori il cui importo complessivo è pari ad euro 30.329,32 (trentamilatrecentoventinove virgola trentadue).

2. Il patrimonio è composto:

a) dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro effettuati dai Fondatori all'atto costitutivo;

b) dalle pubbliche e private contribuzioni anche di beni mobili ed immobili con destinazione deliberata dal Comitato di Gestione ad incremento del patrimonio;

c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo anche da contributi della Unione europea, dello Stato, degli enti territoriali attribuiti al fondo di dotazione o al fondo di gestione così come deliberato dal consiglio di gestione;

d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi con delibera del comitato di gestione, destinata a incrementare il patrimonio;

e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;

f) dal fondo di gestione.

ART. 5

FORMAZIONE DEL FONDO DI DOTAZIONE

1. Confluisce nel Fondo di dotazione il 100% dell'apporto dei fondatori in atto costitutivo.

2. Vi confluisce altresì, nella misura del 90% dell'apporto, ogni somma o prestazione percepita dalla fondazione sino a 12 mesi dalla costituzione.

3. Successivamente a tale data confluisce nel Fondo di dotazione il 10% dei contributi annui versati da tutte le categorie di partecipanti.

4. Ogni altra somma, quando non espressamente destinata al Fondo dotazione come da articolo seguente, rientra nel Fondo di gestione.

ART. 6

FONDO DI GESTIONE

1. Il Fondo di gestione è destinato a realizzare gli scopi della Fondazione ed è costituito:

a) dai proventi delle attività della Fondazione;

b) dalle donazioni, dalle disposizioni testamentarie, dalle erogazioni liberali e dai contributi di soggetti pubblici e privati non espressamente finalizzati all'incremento del fondo di dotazione;

c) dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Fondo di dotazione per delibera del Comitato di Gestione;

d) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse svolte a titolo oneroso;

e) dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;

da ogni altra elargizione, anche sotto forma di contributo, diversa dai conferimenti patrimoniali, proveniente dal Fondatore o da enti e da amministrazioni pubbliche, ovvero da privati.

2. La Fondazione potrà altresì acquisire da altri enti e gestire fondi aventi

destinazioni specifiche, purché di carattere non speculativo e coerenti con le finalità sociali della Fondazione medesima;

3. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 7

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 15 di ottobre di ogni anno il Consiglio di indirizzo delibera e approva il bilancio preventivo, previo parere favorevole dell'organo di controllo che lo esamina

nei successivi 15 giorni.

3. Entro il 30 aprile dell'anno seguente il Consiglio di indirizzo delibera e approva il bilancio consuntivo, previo parere favorevole dell'Organo di controllo che lo esamina nei successivi 15 giorni.

4. L'Organo di amministrazione può contrarre impegni e assumere obbligazioni entro i limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

5. Gli eventuali avanzi di gestione annuali dovranno essere impiegati, in via prioritaria, per la eventuale ricostituzione del patrimonio. Qualora ciò non sia necessario, l'avanzo di gestione sarà impiegato per lo sviluppo dell'attività della Fondazione, anche con l'acquisto di beni strumentali.

6. È fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, fondi, riserve durante la vita della Fondazione, salvo che destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

7. Il bilancio di esercizio deve essere formato da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, con la indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione e della relazione di missione che illustra le poste in bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

8. Copia del progetto di bilancio consuntivo, unitamente al verbale della stessa seduta del Consiglio direttivo in cui è stato approvato, e della relazione dell'Organo di controllo andrà depositato 15 giorni prima della data in cui è stato convocato il Consiglio di indirizzo per la approvazione.

Tale documento andrà inviato ai soci della Fondazione via mail contestualmente al deposito presso la sede della Fondazione ed alla pubblicazione nell'area riservata del sito internet della Fondazione.

ART. 8

PARTECIPANTI

1. Sono partecipanti della Fondazione i soggetti che concorrono alla costituzione della Fondazione e i soggetti che successivamente secondo lo statuto e la normativa applicabile sono ammessi a parteciparvi e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione dalla qualità di partecipante.

2. La qualità di partecipante è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione.

ART. 9

AMMISSIONE DEI PARTECIPANTI

L'assunzione della qualità di partecipante consegue all'accoglimento della domanda di ammissione proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che la Fondazione si propone e dichiara di impegnarsi a osservare il codice etico, lo statuto i

regolamenti della Fondazione e la normativa applicabile.

ART. 10

CATEGORIE DI PARTECIPANTI

1. I partecipanti si dividono in: Fondatori, Sostenitori e Aderenti.

2. I partecipanti Fondatori sono i soggetti Privati e/o Pubblici, non persone fisiche, che sottoscrivono l'atto costitutivo della Fondazione e che costituiscono il patrimonio iniziale della Fondazione.

Possono diventare Fondatori, con decisione unanime del collegio dei Fondatori, i soggetti privati e/o pubblici che successivamente alla costituzione della Fondazione, contribuiscano al Patrimonio.

3. I partecipanti Fondatori designano, limitatamente alla prima nomina, tutti i componenti del Consiglio di indirizzo. Per i primi sei anni della Fondazione almeno un terzo del Consiglio di indirizzo dovrà essere continuativamente composto da partecipanti indicati dai Fondatori. Nei successivi sei anni almeno un quinto del Consiglio di indirizzo dovrà essere composto da partecipanti indicati dai Fondatori.

4. I partecipanti Sostenitori sono persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche che condividendo gli scopi della Fondazione si impegnano a contribuire su base annua o pluriennale, ad incrementare il patrimonio e/o fondo di gestione, con fondi o beni mobili o immobili, denaro, nella misura minima superiore rispetto a quella che verrà stabilita ogni anno dal Consiglio di indirizzo per i partecipanti Aderenti.

5. La ammissione del partecipante Sostenitore avverrà, a seguito di delibera del Consiglio di gestione e successiva ratifica da parte della Assemblea Generale, che delibererà con la maggioranza dei propri membri, nella prima seduta utile successiva. Sino a detto momento il richiedente acquisirà provvisoriamente la qualifica di partecipante Aderente.

6. La qualifica di partecipante Sostenitore cesserà al cessare delle contribuzioni periodiche e la esclusione verrà deliberata con delibera del Consiglio di gestione e ratifica da parte della assemblea con la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri nella prima seduta utile successiva.

7. I partecipanti Aderenti sono persone fisiche o soggetti privati e/o pubblici, che condividendo gli scopi della Fondazione si impegnano a contribuire su base annua o base pluriennale, ad incrementare il patrimonio e/o fondo di gestione. L'importo della quota annuale verrà stabilita ogni anno dal Consiglio di indirizzo.

8. La ammissione del partecipante Aderente avverrà a seguito di delibera del Consiglio di gestione e successiva ratifica da parte della Assemblea Generale, che delibererà con la

maggioranza, nella prima seduta utile successiva. Sino a detto momento il richiedente acquisirà provvisoriamente la qualifica di partecipante Aderente.

9. La qualifica di socio aderente cesserà al cessare delle contribuzioni periodiche e verrà deliberata con delibera del Consiglio di gestione e ratifica da parte della Assemblea Generale a maggioranza nella prima seduta utile successiva.

ART. 11

ESCLUSIONE E RECESSO DEL PARTECIPANTE

1. Il Consiglio di Gestione delibera all'unanimità l'esclusione dei soci per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri che derivano dal presente statuto.

In via esemplificativa e non esaustiva: nel caso di mancato rispetto del Codice etico, nel caso di mancato conferimento della quota o della contribuzione, nel caso di comportamento contrario e incompatibile con le finalità della Fondazione, per le persone giuridiche anche nel caso di avvio di procedure di liquidazione o fallimento o di estinzione.

2. I partecipanti possono recedere dalla Fondazione con preavviso scritto indirizzato all'Organo di gestione, entro tre mesi dalla scadenza dell'anno in corso e con effetto allo scadere dell'anno in corso, ferme restando le obbligazioni assunte per tale periodo.

3. L'escluso ed il receduto non hanno diritto alla restituzione di quanto versato a qualunque titolo sino alla data della delibera di esclusione o sino alla data di efficacia del recesso.

4. Nel caso di esclusione o recesso restano fermi gli impegni, anche di contribuzione, assunti nei confronti della Fondazione relativi all'anno in cui è stata deliberata la esclusione o divenuto efficace il recesso.

ART. 12

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Collegio dei Fondatori

Assemblea Generale dei partecipanti

Consiglio di Gestione

Presidente del Consiglio di Gestione

Consiglio di Indirizzo

Comitato tecnico - scientifico

Organo di Controllo-Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 13

COLLEGIO DEI FONDATORI

1. Il Collegio dei Fondatori è l'organo costituito dai Fondatori, intendendosi come tali sia coloro che partecipano all'atto costitutivo, sia coloro che vengono qualificati come tali ai sensi dell'art 10.2..

2. Il Collegio dei Fondatori stabilisce i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui all'art 10.2, possano assumere la qualifica di Fondatori e procede alla nomina

relativa.

3. La delibera di cui al precedente punto 2, viene assunta all'unanimità dei membri del Collegio medesimo.

ART. 14

ASSEMBLEA GENERALE DEI PARTECIPANTI

1. L'Assemblea é costituita dai partecipanti Fondatori, Sostenitori e Aderenti.

2. I partecipanti di cui al punto 1) hanno diritto di voto se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci; ogni partecipante ha diritto ad un voto.

3. I partecipanti possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro partecipante con delega scritta che andrà allegata al verbale della riunione. La delega non può essere rilasciata a favore di componenti del Consiglio di Gestione, del Consiglio di Indirizzo, del Collegio dei Revisori dei conti, del Comitato tecnico scientifico. Sono ammesse un massimo di tre deleghe per ogni partecipante.

4. E' ammessa la partecipazione all'Assemblea anche a distanza per il mezzo di audio-video conferenze che saranno regolamentate da apposito successivo regolamento redatto dall'organo di gestione e ratificato alla prima assemblea utile.

5. L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte su attività, programmi ed obiettivi della Fondazione e ratifica il bilancio preventivo e consuntivo.

6. L'Assemblea ratifica la nomina dei partecipanti sostenitori e aderenti, il loro recesso e la loro esclusione.

7. L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio di Indirizzo e dell'Organo di controllo, fatta eccezione per la prima nomina riservata per intero ai Fondatori.

8. L'Assemblea in via eccezionale nella prima seduta successiva alla costituzione della Fondazione può eleggere i primi partecipanti aderenti fra coloro che abbiano formulato espressa domanda e siano in possesso dei requisiti previsti a norma di statuto, anche in assenza della delibera provvisoria del Consiglio di Gestione.

10. L'Assemblea approva il bilancio consuntivo.

11. L'Assemblea delibera sulle modifiche dello statuto o dei regolamenti interni, se esistenti, su proposta del Consiglio di Gestione.

12. L'Assemblea delibera sulla trasformazione, fusione, scissione, scioglimento della Fondazione su proposta del Consiglio di Gestione. In quest'ultimo caso delibera anche sulla devoluzione del patrimonio.

13. L'Assemblea delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

14. L'Assemblea, anche nella forma a distanza, è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Indirizzo o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente del

Consiglio di Indirizzo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei soci o da almeno 5 (cinque) Consiglieri oppure dall'Organo di controllo ed è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci.

15. L'avviso di convocazione va inviato almeno 10 giorni prima per il mezzo di raccomandata AR, pec, fax ai partecipanti agli indirizzi risultanti dal libro dei partecipanti ed ai Consiglieri ed ai membri dell'organo di controllo agli indirizzi mail dichiarati al momento della nomina o successivamente e deve contenere l'indicazione del giorno, luogo e ora dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, e l'ordine del giorno.

16. L'Assemblea si intende validamente costituita in prima convocazione qualora vi partecipino almeno la metà dei partecipanti più uno; in seconda convocazione qualunque sia il numero di partecipanti che intervengano.

17. Le delibere si intendono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti mentre quelle concernenti l'approvazione di modifiche statutarie, estinzione e scioglimento della Fondazione, con la maggioranza dei due terzi dei presenti tanto in prima che in seconda convocazione.

18. Dei lavori assembleari va redatto apposito verbale sintetico, firmato dal Presidente e dal Segretario della assemblea e conservato nel libro verbali.

19. Il Segretario dell'Assemblea viene designato a maggioranza dei partecipanti alla seduta prima dell'inizio della discussione dell'ordine del giorno, su proposta del Presidente dell'Assemblea.

20. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno e, comunque, entro il 30 aprile di ogni anno, per la approvazione del bilancio consuntivo.

ART. 15

CONSIGLIO DI GESTIONE

1. Il Consiglio di Gestione, salvo quanto previsto all'art 26, è nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di 9 consiglieri, compreso il Presidente. Può essere invitato a partecipare al Consiglio di Gestione, senza diritto di voto, anche il Presidente del Comitato tecnico scientifico.

2. I membri del Comitato di gestione sono scelti tra persone in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza oltre che comprovata esperienza nei settori di attività della Fondazione. Non può essere nominato consigliere, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, chi è stato condannato ad una pena che comporta la interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I componenti del Consiglio di Gestione restano in carica

tre anni e scadono alla data della Assemblea convocata per la approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Consiglieri di gestione sono rieleggibili.

4. Nel caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere prima della scadenza lo stesso verrà sostituito dal Consiglio di Indirizzo ai sensi del precedente punto 1) entro e non oltre tre mesi e resterà in carica per la durata del Consiglio di Gestione.

5. Nei casi di cui al punto precedente, la cessazione dalla carica avrà effetto immediato se resta in carica la maggioranza dei componenti del Consiglio di Gestione. In caso contrario, se viene meno la maggioranza del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Gestione in carica si intenderà interamente decaduto ed il Consiglio di Indirizzo dovrà convocare, entro e non oltre 60 giorni, una Assemblea per la nomina dei membri del Consiglio di Gestione.

ART. 16

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

1. Al Consiglio di Gestione è affidata la amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione nell'ambito dei programmi approvati dal Consiglio di indirizzo. In particolare:

- a. elegge al proprio interno il Presidente della Fondazione che non potrà fare parte di altri organi della associazione;
- b. propone i programmi e gli obiettivi della Fondazione nell'ambito delle finalità di cui all'ars 2 e redige la relazione annuale sulla attività;
- c. propone il programma annuale e pluriennale della Fondazione al Consiglio di Indirizzo ed istruisce il programma pluriennale delle attività approvato dal Consiglio di Indirizzo dandone attuazione;
- d. istituisce gruppi di lavoro su tematiche indicate dal Consiglio di Indirizzo o segnalate dal comitato tecnico - scientifico nell'ambito delle attività pluriennali approvate;
- e. propone i regolamenti interni alla Fondazione ed al Consiglio di Indirizzo;
- f. delibera sulla accettazione di donazioni, legati, eredità, lasciti ed anche sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi o sulle somme ricavate nei limiti previsti dallo statuto;
- g. predispone il bilancio consuntivo e il progetto di preventivo della Fondazione con le relative relazioni sulla attività svolta e a realizzare;
- h. propone al Consiglio di indirizzo di deliberare accettazione di apporti in natura e/o servizi;
- i. delibera all'unanimità l'ammissione provvisoria dei nuovi partecipanti Sostenitori o Aderenti da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- l. propone all'Assemblea la trasformazione, fusione,

scissione, scioglimento della Fondazione;

m. propone all'Assemblea le modifiche dello statuto o del regolamento interno se esistente;

n. propone all'Assemblea i componenti dell'Organo di controllo ed i revisori legali;

o. determina la forma e la misura del contributo annuale dei partecipanti Fondatori, Sostenitori e Aderenti siano contributi in denaro e/o beni materiali e/o immateriali diversi dal denaro e/o prestazioni di attività anche professionali;

p. decide sulla destinazione degli avanzi di gestione ed incremento del fondo di dotazione;

q. amministra e gestisce i beni di cui la Fondazione sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque a qualunque titolo posseduti;

r. sottoscrive contratti di qualunque natura;

s. delibera la costituzione e partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese anche sociali, consorzi, società e in generale enti pubblici o privati sia in Italia che all'estero;

t. può delegare alcune funzioni espressamente determinate al Presidente e/o ai suoi componenti determinando il limite di spesa per ciascuna attività delegata;

u. assume le delibere concernenti il trasferimento della sede della Fondazione con la maggioranza dei due terzi di tutti i membri.

ART. 17

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

1. Il Consiglio di Gestione si riunisce di norma presso la sede della Fondazione; si potrà, tuttavia, riunire anche mediante il ricorso a modalità a distanza, alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al Presidente della sessione di accertarsi della identità dei partecipanti, di percepire correttamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che gli intervenuti possano partecipare alla discussione ed alle votazioni, visionare, trasmettere o ricevere documenti.

2. Il Consiglio di Gestione è convocato e presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal vice Presidente se nominato o, in caso di mancanza o assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

3. La convocazione deve avvenire tramite pec, raccomandata con ricevuta di ritorno, fax, telegramma, contenente l'indicazione analitica del luogo dell'ora e dell'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della data fissata o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

4. Le riunioni del Consiglio di Gestione sono convocate

almeno quattro volte l'anno ed in ogni caso con richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Il Consiglio di Gestione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della seduta.

6. Le sedute e le delibere del Consiglio di Gestione sono valide anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

7. Delle riunioni del Consiglio di Gestione è redatto apposito verbale sintetico che viene inserito in ordine cronologico nell'apposito libro verbali e firmato dal Presidente e dal segretario dell'adunanza.

6. I consiglieri di Gestione non possono delegare a nessun altro la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Gestione.

7. Il Segretario del Consiglio di gestione viene designato a maggioranza dei partecipanti all'apertura della seduta e prima della discussione dell'Ordine del giorno su proposta del Presidente della seduta.

ART. 18

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Gestione ricopre di diritto la carica di Presidente della Fondazione.

2. Il Presidente del Consiglio di Gestione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziale ed amministrativa ed avanti ad arbitri, ed agisce previa delibera del Consiglio di Gestione.

3. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per il compimento di singoli atti e di nominare avvocati e consulenti.

4. Il Presidente potrà nominare un Vice Presidente o un Tesoriere che lo coadiuvi.

5. Il Presidente cura la osservanza dello Statuto.

6. Il Presidente provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio di Gestione e dell'Assemblea.

7. Il Presidente cura i rapporti con i terzi, soggetti pubblici e privati, enti ed altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alla attività della Fondazione.

8. Il Presidente partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, su invito e senza diritto di voto.

9. Il Presidente partecipa di diritto al coordinamento degli Hub del territorio in nome e conto dell'Hub del territorio Emilia Romagna;

10. Il vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di Sua assenza o impedimento,

ART. 19

CONSIGLIO DI INDIRIZZO

1. Il Consiglio di Indirizzo è l'organo collegiale con funzione generale di indirizzo e di alta vigilanza dell'attività della Fondazione e provvede a:

- a. nominare il Consiglio di Gestione;
- b. nominare i componenti del Comitato tecnico scientifico;
- c. stabilire le linee generali della attività della Fondazione nell'ambito delle finalità di cui all'art 2 dello Statuto;
- d. approvare il programma annuale e pluriennale delle attività;
- e. approvare il bilancio preventivo annuale;
- f. deliberare in via eccezionale e su proposta del Consiglio di gestione, la accettazione di apporti in natura o in servizi in ragione della loro particolare utilità per la Fondazione;
- g. adottare i regolamenti interni su proposta del Comitato di gestione.

2. Il Consiglio di Indirizzo é composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove persone purché in numero dispari.

3. Il numero complessivo dei Consiglieri di Indirizzo é determinato dall'Assemblea all'inizio di ogni mandato, nel rispetto del numero massimo di cui all'art. 19.2 e delle percentuali indicate all'art. 10.3.

4. Il Consiglio di Indirizzo nomina al suo interno il Presidente, il quale potrà nominare un Vice Presidente che lo coadiuvi.

5. Fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 26 del presente Statuto in relazione al periodo transitorio, il Consiglio di Indirizzo dura in carica tre anni e i consiglieri scadono alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

6. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica per qualunque causa di uno o più componenti del Consiglio di Indirizzo anteriormente alla naturale scadenza, gli altri provvedono a sostituirli senza indugio. I nuovi Consiglieri così nominati resteranno in carica sino alla successiva Assemblea Generale, che designerà i nuovi Consiglieri di Indirizzo, i quali resteranno in carica fino alla scadenza del termine degli altri.

7. Nei casi di cui all'art. 19.6 la cessazione ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dei componenti del Consiglio di Indirizzo, mentre in caso contrario se viene meno la maggioranza del Consiglio di indirizzo, il Consiglio di indirizzo in carica si intenderà interamente decaduto e l'Organo di controllo dovrà, in via straordinaria, convocare, entro e non oltre 30 giorni,

un'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Indirizzo.

8. I Consiglieri di Indirizzo sono rieleggibili.

9. Il Consiglio di Indirizzo è convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

10. L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche a mezzo fax o e-mail, almeno dieci giorni - riducibili a tre in caso di urgenza - prima della riunione, indicando analiticamente luogo, ora ed ordine del giorno.

11. Di norma il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno due volte all'anno e, comunque, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

12. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

13. In caso di parità è dirimente il voto del Presidente.

14. Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo deve partecipare almeno un componente dell'Organo di controllo e può partecipare, pur senza diritto di voto, il Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico.

15. È facoltà del Presidente del Consiglio di Indirizzo invitare a partecipare alle sedute di tale organo i componenti del Consiglio di Gestione, che saranno comunque privi del diritto di voto.

16. Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, che viene inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

17. I Consiglieri di indirizzo non possono delegare a nessun altro la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Indirizzo.

18. Il Segretario del Consiglio di Indirizzo viene designato a maggioranza dei partecipanti alla seduta prima dell'inizio della discussione dell'ordine del giorno, su proposta del Presidente del Consiglio di Indirizzo.

ART. 20

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

1. Il Comitato tecnico scientifico è composto da un massimo di nove persone e viene nominato, ad eccezione della prima nomina che avviene in sede di Assemblea dei membri Fondatori, a maggioranza di tre quarti degli stessi, dal Consiglio di Indirizzo fra persone, anche estranee alla Fondazione, in possesso di una specifica e conclamata esperienza scientifica e tecnica nell'ambito delle materie di interesse della Fondazione.

2. La nomina viene effettuata con una maggioranza pari almeno ai tre quarti dei componenti del Consiglio di Indirizzo ed i membri restano in carico tre anni e sono rieleggibili.

3. Il Comitato tecnico-scientifico nomina a maggioranza assoluta dei a, partecipanti, il suo Presidente.
4. Il Presidente del comitato scientifico può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e di gestione senza diritto di voto.
5. Il Comitato tecnico scientifico è organo consultivo della associazione.
6. Il Comitato tecnico scientifico:
 - a. cura i profili tecnico scientifici e di ricerca sui temi e le attività della Fondazione;
 - b. svolge funzione tecnico-consultiva-propositiva in merito al programma di attività della Fondazione fornendo su richiesta del Consiglio di Gestione, di Indirizzo e dell'Assemblea Generale anche pareri specifici su singole attività e iniziative di particolare rilevanza.
7. Il Comitato tecnico scientifico é convocato e presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal vice presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai membri presenti; la convocazione deve avvenire tramite pec, raccomandata con ricevuta di ritorno, fax, telegramma, contenente l'indicazione analitica del luogo dell'ora e dell'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della data fissata o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.
8. Le riunioni del Comitato sono convocate almeno una volta l'anno ed in ogni caso quando necessario su richiesta del Consiglio di Gestione, del Consiglio di Indirizzo o dell'Assemblea Generale.
9. Il Comitato è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della seduta. Le sedute e le delibere del Comitato sono valide anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i membri in carica.
10. Delle riunioni del Comitato é redatto apposito verbale sintetico che viene inserito in ordine cronologico nell'apposito libro verbali e firmato dal Presidente e dal segretario della adunanza.
11. Il Segretario del Comitato viene designato a maggioranza dei partecipanti all'apertura della seduta e prima della discussione dell'Ordine del giorno su proposta del Presidente della seduta.
12. Nel caso di dimissioni, decadenza o decesso di un membro prima della scadenza lo stesso verrà sostituito dal Consiglio di Indirizzo entro e non oltre sei mesi e resterà in carica fino alla scadenza degli altri membri del Comitato.
13. Nei casi di cui al punto precedente, la cessazione dalla carica avrà effetto immediato se resta in carica la maggioranza dei componenti del Comitato mentre, in caso

contrario, produce effetto, salvo le ipotesi di decesso, dal momento in cui la maggioranza del Comitato è stata ricostituita.

14. Alle riunioni del Comitato può partecipare il Presidente del Consiglio di indirizzo senza diritto di voto.

ART. 21

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

1. L'Organo di Controllo può essere composto da uno a tre membri effettivi, di cui uno con la funzione di Presidente ed in via simmetrica da uno a tre membri supplenti, nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Gestione a maggioranza dei componenti. I membri supplenti entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dell'effettivo una volta ricevuta la comunicazione dal Presidente del Consiglio di Gestione. Nel caso di organo collegiale almeno uno dei membri dovrà essere iscritto a Registro dei revisori legali dei conti. Gli stessi restano in carica per tre esercizi e comunque sino alla approvazione del terzo bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

2. L'Organo di Controllo vigila sulla osservanza della legge e dello statuto, e sui principi di corretta amministrazione e sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e delibera a maggioranza.

3. L'Organo di Controllo può esercitare, al superamento dei limiti quantitativi previsti all'art 31 comma uno DLGS 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. L'Organo di Controllo esercita, ai sensi dell'art 30 D.Lgs 117/2017, i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale (ad es. report integrato, di sostenibilità etc.), sia svolto secondo i criteri di legge.

Degli accertamenti eseguiti deve darsi conto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di controllo.

5. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2399 cod. civ sulle cause di ineleggibilità e decadenza.

6. I componenti degli organi di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art 2397 cod. civ.; nel caso che l'Organo di Controllo sia collegiale i predetti requisiti devono esser posseduti da almeno uno dei componenti.

7. Uno o più membri dell'Organo di Controllo devono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Gestione e di Indirizzo.

8. La partecipazione all'Organo può dare diritto ad un

rimborso spese da decidersi annualmente dalla assemblea su proposta dell'organo di gestione.

ART 22

COORDINAMENTO DEGLI HUB DEL TERRITORIO

Il coordinamento di tutti gli hub del territorio anche a livello nazionale, è assegnato a "Sara Girone Group Srl Società Benefit" con sede in Imola (Bo) via Cavour n.ro 69, in coerenza con il suo beneficio comune come indicato nell'oggetto sociale dello statuto della stessa, in quanto ideatore del progetto hub del territorio e svolgerà funzione di coordinamento tra le attività di ogni singolo hub territoriale nel rispetto e nell'osservanza dello statuto e del codice etico comuni a tutti gli hub territoriali. La Sara Girone Srl Società Benefit potrà, in qualunque momento ed a proprio insindacabile giudizio, costituire un soggetto non profit per svolgere detta attività di coordinamento a cui tutti gli Hub territoriali dovranno aderire.

ART. 23

SCIOGLIMENTO

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto con delibera dell'Assemblea con voto a maggioranza dei partecipanti, che ne nomina il liquidatore, ad altri enti che perseguano fini analoghi o di pubblica utilità.

Durante la fase di liquidazione resta in carica l'Organo di Controllo.

2. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

ART. 24

NORME FINALI E CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile se ed in quanto vigenti, il DLGS n.ro 117/2017 e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

ART. 25

LIBRI SOCIALI

1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, la

Fondazione tiene:

- a) il libro dei partecipanti, Fondatori, Sostenitori, Aderenti;
- b) il libro delle adunanze del Collegio dei Fondatori;
- c) il libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea Generale;
- d) il libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio di Indirizzo;
- e) il libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio di Gestione;

f) il libro delle adunanze e delle delibere dell'Organismo di Controllo;

g) il libro delle riunioni del Comitato tecnico-scientifico.

2. I partecipanti tutti hanno diritto di visionare i libri della Fondazione, con richiesta da inviarsi, tramite pec, al Presidente dell'organo che ne cura la tenuta, con un preavviso di almeno 10 giorni.

ART. 26

NOMINA MEMBRI DEGLI ORGANI PER IL PRIMO ESERCIZIO

Il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Gestione e relativi Presidenti, l'Organo di Controllo di prima nomina ad opera dei Fondatori, restano in carica per il termine di trentasei mesi dalla stipula dell'atto costitutivo della Fondazione e comunque non oltre l'avvenuto riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione.

ART. 27

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i partecipanti, i partecipanti e la Fondazione, la Fondazione e gli organi sociali, tra i membri degli organi della Fondazione, tra gli Organi della Fondazione, tra partecipanti e liquidatori, tra liquidatori e organi sociali ivi comprese quelle relative alla impugnativa di delibere assembleari in dipendenza della esecuzione ed interpretazione dello statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, saranno preventivamente devoluti ad una mediazione da tenersi avanti all'organismo di mediazione della CCIAA di Bologna, sulla base del regolamento della stessa che si dichiara sin da ora di approvare, e solo nel caso di mancato raggiungimento di un accordo saranno devoluti al Giudizio di Collegio Arbitrale composto da tre arbitri nominati uno per ogni parte sostanziale ed il terzo, Presidente dell'arbitrato, dal Comitato tecnico della Camera di Commercio di Bologna, che giudichi secondo diritto.

La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal regolamento della CCIAA di Bologna. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Firmato: Sara Cirone

Firmato: Elena Tradii